

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“LA BRIGATA DI RAGGIOLO OdV”

*iscritta al n.359 del Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato sez. Prov. Arezzo*

testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 agosto 2019

* * *

Art.1 - L'Associazione di volontariato La Brigata di Raggiolo OdV, più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Raggiolo (Ar) Via Piana, 6, ivi costituita il 5/12/1993 e da allora operante, in riferimento e ai sensi della Legge 266/1991 e della L.R. 28/1993 svolge la propria attività senza scopo di lucro ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 117/2017 e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

☒ interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

☒ organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

☒ organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale e culturale. In particolare l'associazione si interessa della promozione sociale, culturale, civile e turistica del paese di Raggiolo e della sua tutela paesaggistica, architettonica e ambientale, con particolare riferimento alla valorizzazione della peculiare identità della sua comunità.

L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale, attività diverse da quelle di interesse generale. L'individuazione di tali attività viene effettuata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può infine esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.2 - L'Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal Socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Tutti gli Organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali vengono attribuite dal rispettivo Organo. I membri degli Organi sociali devono essere Soci.

SOCI

Art.3 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. Lo status di Socio si acquisisce con il pagamento della quota sociale annuale, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo da versare entro il 31 dicembre di ogni anno. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione in caso di diniego. In caso di rigetto l'interessato può far ricorso all'Assemblea nel termine di 60 giorni, la quale decide nella prima seduta utile.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli Organi dirigenti ed esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessera almeno due giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art.4 - Lo status di Socio può venir meno solo nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota sociale annuale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti gravi motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Art.5 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Art.6 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art.7 - I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

Art.8 - Sono Organi di partecipazione e direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea generale degli iscritti;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Art.9 - L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno a Raggiolo per deliberare sulla Relazione di Gestione e sui Bilanci consuntivo e di previsione. Inoltre può convocare quando lo reputa necessario altre Assemblee Ordinarie o Straordinarie.

La convocazione avviene dandone avviso ai Soci tramite pubblicità sul sito internet dell'Associazione e sulla bacheca posta nella piazza di Raggiolo almeno cinque giorni prima.

Art.10 - L'Assemblea è formata da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Art.11 - L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto. Ogni

delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto. Ogni Socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una delega per ciascun Socio. La delega non può essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo, né dell'Organo di Controllo.

Art.12 - L'Assemblea Ordinaria delibera su:

- nomina o sostituzione degli Organi sociali;
- approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- deliberazione su ricorso presentato da un Socio che è stato espulso;
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.13 - Le variazioni dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria.

Art.14 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo è formato da 7 a 15 membri e dura in carica tre anni. Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Si riunisce su convocazione del Presidente almeno cinque volte all'anno e su richiesta motivata da almeno cinque consiglieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto su apposito libro il relativo verbale. Alle riunioni possono intervenire i Soci solo come uditori. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, sottoponendone l'elezione alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci. La carica del Consigliere subentrante scadrà alla fine del triennio in corso.

Art.16 - E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono

compiti del Consiglio Direttivo:

- amministrare l'Associazione;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- determinare l'ammontare annuale della quota sociale;
- predisporre il bilancio consuntivo annuale;
- predisporre il bilancio di previsione;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Art.17 - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, sta in giudizio per conto della stessa e dispone del potere di firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo; delibera spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea Ordinaria; delibera entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.

ART. 18 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Se collegiale, è composto di tre membri che possono essere eletti anche tra i non soci.

L'Organo di Controllo,

- *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- verifica il Bilancio consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redige la Relazione annuale al Bilancio Consuntivo.

-

- esercita *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I membri dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo* e, a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art.19 - Le entrate della Associazione sono costituite da:

- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti od istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di cui all'art.6 e 7 del codice del Terzo Settore e da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Art.20 - L'esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1°luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea la Relazione, nonché il Bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e quello Preventivo per l'anno in corso.

Il Bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'Associazione tre giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione.

Art.21 - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

Art.22 - L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività previste dal Codice del Terzo Settore.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE, CONTROVERSIE

Art.23 - La durata dell'Associazione è illimitata. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci riuniti in Assemblea Straordinaria, la quale dovrà deliberare sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni che operino in identico o analogo settore, secondo la normativa vigente. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci.

Art.24 - Le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

NORME RESIDUALI

Art.25 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e dal Codice Civile.

* * *